



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

## ADEGUAMENTI STATUTARI PER IL MONDO SPORTIVO:

Gli enti sportivi dilettantistici e le clausole da prevedere negli statuti

## IL LAVORO AUTONOMO SPORTIVO:

Profili fiscali e opportunità legate al regime forfettario

**DOTT. CESARE MATTEI**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

**La riforma del Diritto sportivo:  
quali nuove prospettive per gli operatori del diritto?**

**Mercoledì 13 dicembre 2023 ore 16.30/18.30**  
Sala Sbalz della Fondazione Forense Bolognese  
Via d'Azeglio, 33 Bologna  
EVENTO ANCHE IN WEBINAR

Saluti introduttivi  
**Avv. Paolo Rossi**  
Vice Presidente vicario del COA di Bologna e Referente della Commissione sport

**Avv. Salvatore Civale**  
Presidente Nazionale AIAS Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Presiede e modera  
**Avv. Manlio D'Amico**  
Componente Commissione Sport ed eventi sportivi  
Presidente Nazionale A.I.M.A.N.C. Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti

Relatori  
**Avv. Mattia Grassani**  
Avvocato in Bologna

**Dott. Cesare Mattei**  
Dottore Commercialista in Bologna

Con l'intervento del **Prof. Avv. Sandro Censi** e della **Prof.ssa Alessandra Magliaro**

Formazione continua: crediti attribuiti n. 2


La partecipazione è libera con **ISCRIZIONE OBBLIGATORIA** online al sito [www.fondazioneforensébolognese.it](http://www.fondazioneforensébolognese.it).  
Per chi lo desiderasse, sarà possibile seguire l'evento, oltre che in presenza, anche online su piattaforma webinar GOTOWEBINAR (scrivendosi, sul sito, alla pagina dell'incontro riportante la dicitura "WEBINAR") e, in questo caso, il link verrà comunicato agli iscritti tramite posta elettronica

Fondazione Forense Bolognese - Direttore avv. Gian Luca Malavasi  
Via d'Azeglio 33, Bologna - tel. 051/6446147 - info@fondazioneforensébolognese.it

## ENTI SPORTIVI DEL TERZO SETTORE

Organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni (art. 4 CTS)

...che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale:



t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” (art. 5 CTS)



**RASD**

attività sportiva  
principale

**RUNTS**

attività sportiva non  
(necessariamente)  
principale

A questi enti che assumono la doppia qualifica (di ets e enti sportivi dilettantistici) si applicano le disposizioni del d.lgs. 36/2021 **limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata** e, relativamente alle disposizioni del Capo I del D.lgs 36/2021, solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117 del 2017

Conciliazione della riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, in possesso dei requisiti pretesi dal CTS, di svolgere quale attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, assoggettando solo quest'ultima alla disciplina prevista dalla riforma dello sport.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna

# ASD/SSD

Funzioni del RASD: certifica la natura **“dilettantistica”** dell’ente sportivo.

L’ente è riconosciuto “sportivo” a seguito di verifica del Dipartimento dello Sport per il tramite delle Federazioni Sportive ed Enti Affiliati

Verifica di ente “sportivo” in sede di prima iscrizione nel RASD/verifica già avvenuta per gli enti iscritti nel Registro CONI e trasmigrati nel RASD.

Art. 7, comma 1 quater, d.lgs 36/21. **Criteri di iscrizione e permanenza nel Registro** (esplicite previsioni da statuto e criteri enunciati dalla normativa. **Adeguamento entro il 31/12 per gli enti già iscritti pena cancellazione**)

Modalità di adeguamento. Deliberazione assemblea straordinaria ASD / assemblea dei soci SSD con quorum per modifiche dello statuto. No quorum a maggioranze semplici. Verbale notarile per SSD e ASD con PG o che intendano richiederla ai sensi del RASD

Verbali **esenti da imposta di registro** (solo adeguamenti puri) art. 12 comma 2bis. **Bollo esente** (art. 27 bis Tabella all. B DPR 642/72).

Per SSD segue deposito al Registro Imprese (modifiche)



# Verifica e adeguamento statuti


SSD - ASD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la **sede** legale.

Nello statuto **devono** essere espressamente previsti:

- a) la **denominazione** (“**sportiva dilettantistica**”);
- b) l'**oggetto sociale** con specifico riferimento all'esercizio in **via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;
- d) l'**assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di **democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di **scioglimento** dell'associazione;
- h) l'obbligo di **devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

## **Necessario** modificare clausola su oggetto sociale (ASD/SSD)

“esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline del ..... riconosciute dal nostro ordinamento”. Attività alternative non cumulative.



art. 38 D.lgs 36/21 “L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”“per gli enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, iscritti al Registro unico del terzo settore il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto”



Opportuno introdurre clausola su **attività' secondarie e strumentali**.

Art. 9 D.lgs 36/21 "... a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale, rispetto alle attività' istituzionali, secondo criteri e limiti da definire.

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo, cessione di diritti e indennità' legate alla formazione degli atleti nonché' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti".

Art. 3 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/21 (per ETS)

*... in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore"*



## Necessario verificare clausole su:

- **Incompatibilità amministratori** “E fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”. Art. 11 Dlgs 36/21”;
- Nelle ASD, **rispetto del principio della democraticità interna**, es. affermazione del diritto in capo agli associati minorenni di essere rappresentati da chi esercita la relativa responsabilità genitoriale nel corso delle assemblee;
- **Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento**





Attenzione, nuovo necessario focus su verifica dell'**assenza di fine di lucro** (Art. 8 D.lgs 36/21)

**Regola generale** per ASD/SSD: le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Salvo quanto previsto per SSD, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Utile la relativa clausola in statuto.



## Novità della Riforma solo per SSD (Art. 8 D.lgs 36/21)

**Possono** destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. *NO primo periodo per società cooperative a mutualità prevalente.*

**E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sopra**

La quota di cui sopra e' aumentata fino all'ottanta per cento per SSD diverse dalle società cooperative a mutualità prevalente che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



## Verifica di compatibilità con regime agevolativo ex **art. 148 TUIR (SSD)**

- In caso di distribuzione degli utili
- In caso di sola previsione della facoltà in statuto

Caso del rimborso della quota nominale. Recesso, esclusione, scioglimento limitatamente ad un socio.

Caso della cessione di quote. Libera cedibilità.

Art. 7 comma 1ter “Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”

Art. 8 comma 4. “Negli enti dilettantistici che assumono *((le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,))* del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.”

Utilità di una clausola in statuto?



# ASD e nuova personalità giuridica

## Regime Concessorio

Art. 14 c.c. (D.P.R. 361/2000)

## Regime normativo

Art. 22 D.lgs 117/2017 (ETS-Runts)

Art. 14 D.lgs 39/2021 (Enti Sportivi-RASD)

Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro (RASD)



# Procedimento di richiesta di PG con iscrizione nel RASD - art. 14 D.lgs 39/2021

Atto costitutivo di ASD con atto pubblico (Notaio) / Deliberazione assemblea straordinaria per adeguamento statuto e richiesta riconoscimento di PG, con verbale notarile (così come previsto per gli ETS nell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017)

## Il notaio

- verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, la natura dilettantistica ed il **patrimonio minimo** di cui al comma 3ter
- deposita atto/verbale entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

N.B. Il riconoscimento ai fini sportivi è prerogativa degli enti affilianti



**Patrimonio minimo** per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro (come ETS)

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al RASD il Notaio, **verificata la documentazione**, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica (verbale notarile per adeguamento statuto e/o deposito formale di certificazione bancaria o relazione giurata, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo)- Idem per ASD già dotata di PG ai sensi del D.P.R. 361/2000 o ai sensi dell'art. 22 D.lgs 117/2017 (ETS)

### Verifica della documentazione (Ipotesi)

- Statuto adeguato
- Relazione sul patrimonio (Massima Milano Terzo Settore n. 5 - “Relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00. Non trattandosi di un'operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l'elenco dei creditori dell'ente”)? Alla stregua della procedura prevista per ETS



# Rapporto tra diversi regimi pubblicitari

D.lgs 39/21, art. 14, disciplina i rapporti fra i diversi regimi pubblicitari ed in particolare:

1. quelli tra associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica ex DPR 361/2000 che ottengono l'iscrizione al RNASD, dove si prevede una **sospensione dell'efficacia** dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche ex DPR 361/2000 (co. 1 ter);
2. quelli tra associazioni già iscritte nel RUNTS che ottengono l'iscrizione nel RNASD, dove invece si prevede il **mantenimento dell'efficacia** dell'iscrizione nel RUNTS (co. 1 quater).

Nulla, però, si dice per il caso in cui dopo l'ottenimento della personalità giuridica ex art. 14 D.lgs. 39/2021, l'associazione volesse iscriversi nel RUNTS o nel registro delle persone giuridiche ex DPR 361/2000.

Si dovrà rispettare la disciplina specifica prevista in tali ultimi casi o si dovrà considerare che ciò non sia possibile?

Diverso patrimonio minimo da mantenere/diversa disciplina tra i vari Registri (loop del legislatore??!)





# LAVORO SPORTIVO

## Art.25 D.Lgs.36/2021

Il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo.

Quando si parla di lavoro autonomo ci si riferisce, oltre che alla collaborazione coordinata e continuativa, a coloro che, avendo aperto la partita IVA, svolgono l'attività sportiva ai sensi dell'art. 53, co. 1, del TUIR, che considera reddito di lavoro autonomo quello che deriva *“dall'esercizio di arti e professioni ovvero esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività diversa da quella di impresa”*.





# LAVORO SPORTIVO

Gli elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo sono:

- **autonomia**: organizzazione propria attività/assenza di un vincolo di subordinazione;
- **abitudine**: il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità);
- **natura non commerciale**: questa caratteristica differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d'impresa.





# TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO (art. 35)


Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome professionali devono essere iscritti alla **gestione separata INPS** di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 355/1995.

COMPENSI	SOLO GESTIONE SEPARATA	ALTRA GESTIONE
Inferiore a 5.000	Nessuna contribuzione	
Superiore a 5.000	25% (IVS) + 1,23% (disoccupazione, malattia, maternità)	24%

**Fino al 31/12/2027** la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.

L'onere contributivo è a carico dei professionisti. Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito.

Il professionista ha la facoltà di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa Inps al committente. Si tratta di una maggiorazione del compenso e contribuisce, quindi, alla determinazione del reddito.





## TRATTAMENTO FISCALE (art. 36)

Anche per il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che opera nell'area del dilettantismo, i compensi **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.**

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del professionista sarà assoggettato a tassazione sulla base del regime fiscale adottato:

- **semplificato** applicando le ordinarie aliquote fiscali (Irpef e Addizionali);
- **forfettario** applicando l'imposta sostitutiva (5% primi 5 anni di attività o 15%) sul reddito imponibile.



Dal 1/7/2023 i lavoratori sportivi autonomi, indipendentemente dal regime tributario applicato (semplificato o forfettario) possono usufruire delle agevolazioni previdenziali (franchigia 5.000) e fiscali (franchigia 15.000) **esclusivamente** per le attività sportive (atleti, allenatori, istruttori, ... ogni altro tesserato ecc..) **rese a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo**, ovvero:

- 1) ente sportivo iscritto al Ras (associazione e società sportiva dilettantistica o ente del terzo settore sportivo dilettantistico);
- 2) Federazioni sportive nazionale, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici;
- 3) CONI, il CIP e Sport e salute;
- 4) altro soggetto tesserato.

Pertanto, **sono escluse dalle agevolazioni le prestazioni rese nei confronti di privati non tesserati o società non sportive (es. palestre commerciali, strutture sanitarie, alberghi, ecc...).**

In tale circostanza potrebbe essere opportuno tenere una contabilità separata (con numerazione separata delle fatture) perché in dichiarazione dei redditi dovrebbero essere indicate separatamente.



# PROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO

- calcola il reddito come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione (art. 54 del TUIR). Si applica il **principio di cassa**, salvo specifiche deroghe (ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
- applica la **ritenuta d'acconto del 20%** (ex art.25 del DPR 600/73) sulla parte eccedente i 15.000 euro (?? si auspica chiarimento Ade) con autocertificazione;
- Addebita l'**Iva al 22%** (che per Asd/Ssd normalmente è un costo).

*ESEMPIO: Istruttore sportivo Ateco 85.10.00 - compensi incassati nell'anno 25.000, no spese, no detrazioni/deduzioni, residente a Bologna, non ha altra tutela previdenziale*



	Base imponibile X aliquota		Lordo 25.000,00
Contributi Inps	$25.000 - 5.000 = 20.000/2 = 10.000 \times 25\%$	=	- 2.500,00
Contributi assistenziali	$25.000 - 5.000 = 20.000 \times 1,23\%$	=	- 246,00
Irpef ordinaria	$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 23\% - 1.112$ (detr.lavoro) =		- 1.118,00
Addiz.Irpef Reg. e Com.	$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 1,33$ (no add.com.)	=	- 133
		(incidenza oneri 16%)	<b>Netto 21.006,00</b>



# PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO

- E' prevista una soglia di euro 85.000 ai compensi percepiti nel periodo di imposta per l'accesso e la permanenza nel regime.
- Determina il reddito applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (**principio di cassa**) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata.
- L'unico onere che il professionista **può dedurre è il contributo previdenziale** alla gestione separata INPS.
- Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica **l'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali del **15% o del 5% per i primi 5 anni** in caso di nuove attività.
- **Non addebita l'IVA** in fattura (vantaggio per Asd/Ssd e privati) ma è necessario applicare la **marca da bollo di € 2,00** su importi superiori a € 77,47 (vedi Ade, interpello n. 67/2020).
- **Non applica la ritenuta d'acconto** del 20% (essendo l'aliquota d'imposta sostitutiva 5% o 15% inferiore)



# PROFESSIONISTA IN REGIME FORFETTARIO

*ESEMPIO: Istruttore sportivo Ateco 85.51.00 (coefficiente redditività 78%)  
Compensi incassati nell'anno 25.000, non deduce contributi previdenziali,  
residente Bologna, non ha altra tutela previdenziale*

	Base imponibile X aliquota		Lordo 25.000,00
Contributi Inps	$25.000 - 5.000 = 20.000/2 = 10.000 \times 25\%$	=	- 2.500,00
Contributi assistenziali	$25.000 - 5.000 = 20.000 \times 1,23\%$	=	- 246,00
Imposte (primi 5 anni)	$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 78\% = 7.800 \times 5\%$	=	- 390,00
Imposte (dopo 5 anni)	$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 78\% = 7.800 \times 15\%$	=	- 1.170,00
	<i>(incidenza oneri 12,5%) primi 5 anni</i>		<b>Netto 21.864,00</b>
	<i>(incidenza oneri 15,7%) dopo 5 anni</i>		<b>Netto 21.084,00</b>
<p>N.B.: Dal secondo anno di attività si deducono i contributi Inps (2.746) con ulteriore risparmio di imposte da euro 137 (aliquota 5%) a 412 (aliquota 15%)</p>			





	<b>Compenso sportivo Ex art.67 Tuir <u>Abrogato dal 1/7/23</u></b>	<b>Regime Semplificato*</b>	<b>Regime Forfettario primi 5 anni (5%)*</b>	<b>Regime Forfettario dopo 5 anni (15%)*</b>
Compenso lordo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Contributi Inps	zero	-2.7460,00	-2.746,00	-2.746,00
Totale Imposte	- 3.665,00	-1.251,00	- 390,00	- 1.170,00
<i>Compenso netto</i>	<i>21.335,00</i>	<i>21.006,00</i>	<i>21.864,00</i>	<i>21.084,00</i>
<i>Incidenza contributi e imposte sul compenso lordo</i>	<i>-14,70%</i>	<i>-16%</i>	<i>-12,5%</i>	<i>-15,7%</i>
<i>* Non considera la deducibilità fiscale dei contributi INPS</i>				



Valutare con attenzione la scelta del regime migliore anche in considerazione della propria posizione fiscale e previdenziale complessiva



# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario:

1. I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.



I «vecchi» compensi sportivi ex art.67 del Tuir sono considerati redditi diversi, e non di lavoro dipendente o assimilato, e pertanto la percezione di questi compensi - anche per importi superiori a 30.000 euro - non impedisce l'accesso al regime agevolato. Occorre, invece, verificare la soglia in caso si co.co.co avviate post 1/7/2023 se si desidera aprire la p.iva nel 2024.

# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

2. Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

*Se un istruttore ha avviato un contratto di co.co.co. con asd/ssd dopo il 1/7/2023, può aprire partita iva nel 2024 e aderire al regime forfettario?*

Per datori di lavoro bisogna intendere anche chi eroga somme ai sensi dell'art.50 tuir (redditi assimilati) tra i quali rientrano le co.co.co. sportive.

La norma ostativa rileva in caso di **prevalenza dell'attività** svolta in favore delle medesime asd/ssd con cui si hanno rapporti di co.co.co. (ovvero quando i compensi da tali asd/ssd sono superiori al 50%).

La verifica della causa ostativa va effettuata **alla fine dell'anno di imposta** perché solo in quel momento si può verificare il concetto di prevalenza con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell'anno (vedi Circolare 9/E/2019).



# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

*Conclusioni: l'istruttore potrà aprire p.iva nel 2024 e aderire al regime forfettario anche se nel 2023 ha avuto contratti di co.co.co. ma alla fine del 2024, se risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti della precedente asd/ssd con cui ci sono stati rapporti di co.co.co., dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2025 (eventualmente rientrare nel 2026 quando non opererà più la causa ostativa dei «due periodi di imposta precedenti»).*

Sulla questione ci sono interpretazioni differenti e pertanto sarebbe auspicabile un chiarimento dell'Ade.

Se, invece, dopo l'apertura della partita Iva si lavora prevalentemente con asd/ssd diversa da quella con cui ci sono stati rapporti di co.co.co. si può continuare ad usufruire del regime forfettario.

Nessuna preclusione nell'applicazione del regime agevolato in caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale o dell'esercizio diretto dell'attività sportiva (essendo entrambi redditi diversi).





# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

*In tale fattispecie, l'istruttore potrà usufruire dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per i primi 5 anni?*

Escludendo gli altri requisiti facilmente verificabili (non aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività professionale), occorre verificare se trattasi di *«mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo»*.

Circolare 17/E/2012: la sussistenza della «mera prosecuzione» deve essere sempre verificata se la precedente attività lavorativa è stata svolta mediante una collaborazione di durata complessiva superiore alla metà del triennio (18 mesi) antecedente l'inizio dell'attività.



***Conclusion:** l'istruttore potrà usufruire dell'imposta al 5% per i primi 5 anni se ha avviato la co.co.co. dopo la data del 1/7/2023 e, se avviata in precedenza, qualora i contratti abbiano avuto una durata inferiore ai 18 mesi. In caso contrario, l'istruttore potrà comunque accedere al regime forfettario ma applicherà l'aliquota d'imposta al 15% dall'inizio dell'attività.*

# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

3. gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni (NO Asd ma assoc.professionali) o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente ricongducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

*Il problema si pone ad es. nel caso dell'istruttore sportivo che è anche socio di una SRL Sportiva Dilettantistica che svolge la stessa attività economica.*

Si verifica l'ipotesi del controllo ogni volta che ad es. vi sia il possesso di almeno il 50% delle quote sociali, si dispone della maggioranza dei voti in assemblea o per vincoli contrattuali (es. l'istruttore è il principale fornitore della SSD),

Il controllo può essere anche indiretto tramite interposta persona (ad es. tramite persone appartenenti al medesimo nucleo familiare).

Per la verifica dell'attività economica bisogna invece fare riferimento ai codici Ateco (l'attività concretamente svolta dalla Ssd e dall'istruttore rientrano nella stessa classificazione ad es. 85 o 93) oppure alla tipologia di rapporto che si instaura (l'istruttore svolge l'attività direttamente nei confronti della ssd).





# ALCUNE RIFLESSIONI SUL REGIME FORFETTARIO

Circolare n. 9/E/2019: l'Ade ha chiarito che qualora la SSD e il soggetto in regime forfettario appartengano alla medesima sezione ATECO, la «riconducibilità alla medesima attività economica» esiste al verificarsi della duplice condizione:

1. che il contribuente in regime forfettario effettui cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi nei confronti della SRL controllata;
2. che la SRL deduca fiscalmente i costi fatturati dal forfettario.

Ne potrebbe derivare che **in presenza di SSD che abbia optato per il regime forfettario ex Legge 398/1991**, che non consente la detrazione diretta dei costi, **il soggetto che svolge attività «riconducibile» potrebbe comunque applicare il regime forfettario** (sarebbe auspicabile conferma di tale lettura da parte dell'Agenzia delle Entrate).





## PROFESSIONISTI CON ALBO (art. 25)

Sono esclusi dal novero dei lavoratori sportivi, tutti i soggetti che svolgono mansioni rientranti in una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi **ordini professionali** (medico, commercialista, avvocato, ecc...).

I professionisti con albo potranno comunque prestare la propria attività lavorativa a favore di Asd/Ssd senza poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal D. Lgs 36/2021.

